REGOLAMENTO (UE) N. 304/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2010

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2-fenilfenolo in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (¹), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) il 2-fenilfenolo è una sostanza attiva che rientra nella quarta fase del programma di riesame della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (²) e la cui relazione di valutazione è stata presentata alla Commissione il 19 dicembre 2008 sotto forma di rapporto scientifico dell'EFSA per il 2-fenilfenolo (³). La relazione comprende il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l'Autorità», sulla necessità di fissare i livelli massimi di residui consentiti (LMR) per tale sostanza attiva conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005, nonché una proposta per tali LMR.
- (2) L'Autorità ha esaminato in particolare i rischi per i consumatori e per gli animali. Ha valutato l'impiego rappresentativo come fungicida dopo la raccolta su agrumi e pere, concludendo che, sulla base delle informazioni disponibili, occorre fissare a titolo provvisorio un livello massimo di residui di 5 mg/kg per quanto riguarda l'uso

notificato sugli agrumi tramite drencher. A convalida della valutazione del rischio, l'Autorità ha richiesto che fosse confermato che il metodo analitico applicato nelle prove relative ai residui quantifica correttamente i residui di 2-fenilfenolo, di 2-fenilidrochinone e dei relativi coniugati. L'Autorità ha concluso inoltre che è necessario che il notificante presenti due prove aggiuntive relative ai residui eseguite sugli agrumi, nonché studi validi sulla stabilità all'immagazzinamento. Per quanto riguarda l'impiego notificato sulle pere, l'Autorità non è stata in grado di proporre un LMR poiché i dati sui residui presentati non erano accettabili. In assenza di uno specifico LMR va applicato il limite inferiore di determinazione analitica.

- (3) La valutazione del rischio effettuata dall'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche del 2-fenilfenolo. Per quanto riguarda gli agrumi un LMR di 5 mg/kg è risultato accettabile in termini di sicurezza dei consumatori sulla base di una valutazione dell'esposizione dei consumatori per 27 gruppi specifici di consumatori europei. La valutazione dell'esposizione in vita tramite il consumo di tutti i prodotti alimentari eventualmente contenenti il 2-fenilfenolo ha mostrato che non esiste alcun rischio che la dose giornaliera ammissibile (DGA) sia superata. Non essendo necessaria una dose acuta di riferimento (DAR) per il 2-fenilfenolo, non è stato necessario valutare l'esposizione a breve termine.
- (4) La Commissione ha invitato il notificante a presentare le proprie osservazioni in merito al rapporto scientifico dell'EFSA sul 2-fenilfenolo, compresi gli LMR proposti. Il notificante ha presentato osservazioni che sono state oggetto di un attento esame.
- (5) Sulla base del rapporto scientifico dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, gli LMR proposti soddisfano i requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

⁽³⁾ EFSA Scientific Report (2008) 217: "Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 2phenylphenol" (versione definitiva adottata il 19 dicembre 2008).



— 14 -

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1